

ALBO



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)



n. 98 del 27-7-15

ORDINANZA

ISTITUZIONE DI AREE VERDI "ANIMAL FRIENDLY". DIVIETI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DEI CANI O ALTRI ANIMALI SU AREE PUBBLICHE NELLE QUALI IL PUBBLICO HA COMUNQUE LIBERO E INDISCRIMINATO ACCESSO COMPRESI I PARCHI GIOCHI – GIARDINI, VILLA COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- l'ANCI e la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente hanno sottoscritto un Accordo in data 27 giugno 2012 nel quale, pienamente consapevoli della rilevante valenza sociale del rapporto tra esseri umani ed animali d'affezione, si impegnano a favorire, soprattutto nell'ambiente urbano, la convivenza con gli animali domestici, anche in considerazione delle positive ricadute che forme più inclusive di accoglienza avrebbero sui Comuni a vocazione turistica;
- quest'Amministrazione intende favorire le iniziative per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando anche l'attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie;
- l'elemento essenziale per la lotta al randagismo è rappresentato dal possesso responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi;
- la salvaguardia dell'ambiente è tra le finalità statutarie del Comune di Nocera Superiore

PRESO ATTO delle segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori delle aree pubbliche destinate a ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte:

bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni solide canine abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliere e smaltirle con mezzi adatti;

VISTA la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza;

RITENUTO, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo - specie per quelle razze di indole potenzialmente aggressiva, quali Pitbull, Rottweiler e Dobermann- e sporchino le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, aree verdi pubbliche, parchi giochi, villa comunale;

VISTO

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante "Regolamento di Polizia veterinaria"

- l'Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

- la legge regionale Campania del 2001 n.16 Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

CONSIDERATO che i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree aperte al pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

Per quanto sopra si individuano le aree e spazi ANIMAL FRIENDLY, e precisamente nelle aree verdi pubbliche cittadine, aree pedonali, compresa la villa comunale, i parchi giochi – giardini o aree pedonali sulle quali è consentito lo *sgambamento* di animali da compagnia sotto la vigilanza del padrone e/o detentore.

Tutto ciò premesso, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la salute pubblica e la sicurezza delle persone:

ORDINA

ai proprietari e/o detentori di cani o altri animali, di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali, all'interno della villa comunale ed aree pedonali, compresi i parchi giochi – giardini o sulle aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso salva diversa esplicita indicazione:

1. è vietato lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale, i proprietari/detentori rispondono, civilmente e penalmente, di eventuali lesioni a persone e/a cose provocate dall'animale stesso, gli animali devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati identificativi del proprietario;

2. è obbligatorio condurre l'animale al guinzaglio in villa comunale, comprese le vie e aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso (parchi giochi – giardini, villa comunale, ect.....),

3. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane, nelle zone sopra individuate, raccogliere le feci ed avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse, depositando le deiezioni in idonei involucri o sacchetti chiusi nei cestini portarifiuti;

4. è fatto obbligo essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Questa norma non si applica ai cani di soccorso o ricerca e a quelli che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap;

5. è vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto (Via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale;

8. è fatto obbligo provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali da tiro o passeggio (equini) su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (Via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale;

9. sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengano utilizzati per la guardia di greggi e di mandrie, e attività venatoria autorizzata, purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati, i cani di soccorso e ricerca;

10. è obbligatorio utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione del cane nelle aree sopra individuate, fatte salve le aree per cani individuate dall'Amministrazione Comunale, portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (per i cani di media e grossa taglia);

11. è obbligatorio iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina, ex co. 1 dell'art. 3 L. n. 281/91, e sottoporre il proprio cane all'inserimento di microchip (l'iscrizione all'anagrafe canina e l'inserimento del microchip sono effettuati dal servizio veterinario dell'Asl di Salerno).

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, **da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00**, il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi, per ogni singola violazione accertata, al pagamento in misura ridotta dell'importo €. 25,00 per mancanza strumenti per la pulizia o rifiuto a mostrarli; €. 30,00 per la mancato uso museruola e/o guinzaglio, di €. 35,00 per la violazione di lasciare

incustodito e libero di vagare il cane; €50,00 per la violazione di mancato asporto delle feci e pulizia suolo, il pagamento da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione. Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 e 18 della Legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. In alternativa e/o in caso di rifiuto può essere proposto ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dall'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- **Ricorso amministrativo al Prefetto di Salerno** entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;
- **Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania** entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 via alternativa, **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio. Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Nocera Superiore.

INCARICA


di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale, e le altre forze di Polizia all'uopo incaricate;

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio per giorni 15 a partire dalla data della presente ordinanza;

che copia del presente atto può essere richiesto presso il Comando Polizia Locale di Nocera Superiore.

Dalla Casa Comunale 97-7-15



Avv. *Giovanni Maria Cuofano*